

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI DELLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

INTRODUZIONE

Uno degli obiettivi che il nuovo consiglio federale si è posto all'atto del proprio insediamento è stato certamente quello di adottare una politica di formazione per i propri dirigenti.

L'attenzione posta dal legislatore sul funzionamento delle associazioni sportive dilettantistiche non consente più alcuno spazio all'improvvisazione, ma richiede che l'amministrazione di tutti gli organismi sportivi dilettantistici avvenga sulla base di una attenta gestione che sia consapevole delle norme vigenti.

La presente nota è stata redatta allo scopo di fornire ai circoli affiliati alla F.I.Bi.S. una guida agli adempimenti civilistici e fiscali, che si spera possa essere esauriente e di facile consultazione per i nostri dirigenti sportivi.

Costituzione delle associazioni sportive affiliate

L'art.90 della legge Finanziaria 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002), ha regolamentato le modalità in base alle quali può essere esercitata l'attività sportiva dilettantistica, prevedendo due tipologie giuridiche:

- a) associazioni sportive dilettantistiche:
 - riconosciute
 - non riconosciute
- b) società di capitali distinte in:
 - società per azioni
 - società in accomandita per azioni
 - società a responsabilità limitata
 - società cooperative

In questa guida ci soffermeremo unicamente sulle associazioni sportive dilettantistiche in quanto costituiscono la totalità dei circoli affiliati alla federazione. In ogni caso gli uffici federali resteranno a disposizione per eventuali chiarimenti per

la costituzione di società di capitali per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica.

1.1 Costituzione di un'associazione sportiva dilettantistica

La costituzione di una associazione sportiva dilettantistica richiede che vengano effettuati i seguenti adempimenti obbligatori:

- a) redazione atto costitutivo e statuto;
- b) richiesta codice fiscale;

a) redazione atto costitutivo e statuto.

L'atto costitutivo è il documento con il quale si sancisce la nascita dell'associazione sportiva e può essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate (per le quali è richiesta la presenza del notaio) o in forma di scrittura privata registrata (che non richiede la presenza del notaio).

La forma maggiormente utilizzata, e che si suggerisce ai circoli, è quella della scrittura privata registrata.

All'atto costitutivo deve essere allegato lo statuto che costituisce il documento che regola la vita interna dell'associazione.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere registrati all'ufficio del registro Atti Privati in modo da dare ufficialità alla nascita dell'associazione.

Lo statuto deve contenere, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dal legislatore per le associazioni sportive, le seguenti disposizioni:

- **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili** o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- **disciplina uniforme del rapporto associativo**, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- **obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;

- **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- **intramissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Al fine di agevolare i circoli, sono stati predisposti un atto costitutivo e uno statuto tipo allegati sub 1 e 2 alla presente guida.

b) Richiesta codice fiscale

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Tutte le associazioni sportive, per il solo fatto di essere costituite, a prescindere dallo svolgimento di attività commerciali, devono fare richiesta del codice fiscale all'agenzia delle entrate competente per territorio (A tal proposito è possibile individuare l'ufficio più vicino cliccando su [Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate](#)).

Il codice fiscale, rilasciato gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, è necessario anche ai fini della iscrizione nel registro delle società sportive tenuto dal Coni, che costituisce un adempimento obbligatorio per poter usufruire dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche.

Per la richiesta del codice fiscale deve essere utilizzato il modello AA5/5 (vedi allegato sub.3), che deve essere firmato dal legale rappresentante dell'associazione (il Presidente), il quale può delegare una terza persona per la consegna del modulo presso l'Agenzia delle Entrate.

In tal caso è necessario che il delegato sia munito di apposita delega in carta semplice e di una fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante.

Scheda riepilogativa:

FASI PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA:

1. REDAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO AGGIORNATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.Lgs. 460/97
2. REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO IN DUE COPIE IN BOLLO PRESSO UFFICIO REGISTRO ATTI PRIVATI CON PAGAMENTO QUOTA FISSA.
3. RICHIESTA CODICE FISCALE (ATTIVITÀ NON COMMERCIALE) ALL'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE INDICANDO IL CODICE 92.62.1
4. ACQUISTO LIBRI VERBALI ASSEMBLEE E SEDUTE DEL CONSIGLIO.

NORME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

In caso di svolgimento di attività commerciale, affiancata all'attività istituzionale, l'associazione sportiva dovrà richiedere la partita IVA e, nel caso di opzione per il regime agevolato previsto dalla legge 398/91, effettuare una serie di comunicazioni agli enti preposti al controllo.

In sintesi le fasi sono le seguenti:

a) Richiesta partita iva.

La partita IVA deve essere richiesta obbligatoriamente solo dalle associazioni sportive che intendono svolgere attività commerciali (pubblicità, sponsorizzazioni, etc.).

La richiesta deve essere presentata all'agenzia delle entrate utilizzando il modello Iva AA 7/7 al quale va allegato in fotocopia l'atto costitutivo e statuto dell'associazione nonché il documento di riconoscimento del rappresentante legale.

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 (di cui esporremo successivamente), manifestano l'opzione unicamente attraverso la sua concreta attuazione sin dall'inizio del periodo di imposta o dell'attività, fermo restando l'obbligo di comunicare l'opzione barrando l'apposita

casella prevista nella sezione 3 del Quadro O della dichiarazione annuale IVA che dovrà essere trasmessa con le modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per le società sportive che intendono adottare tale regime nel 2005 la dichiarazione di riferimento è quella da presentare nel 2006 per i redditi relativi al periodo d'imposta 2004.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione, l'articolo 1, comma 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 442 dispone che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

b) Comunicazione alla sezione II.DD. della Agenzia delle entrate

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono usufruire del regime contabile previsto dalla L. 398/91 devono comunicare tale opzione all'agenzia delle entrate sez. II.DD. territorialmente competente, mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si precisa che in ogni caso vale il comportamento concludente del contribuente ai sensi del DPR 10 novembre 1997 n.442.

c) comunicazione Siae.

L'opzione per la legge 398/91 deve essere comunicata all'ufficio SIAE competente per territorio, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale si intende usufruire dell'agevolazione.

L'opzione è vincolante per un quinquennio.

REGIMI CONTABILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti:

- a) regime forfetario di cui alla 398/91.
- b) regime ordinario;
- b) regime semplificato;
- c) regime forfetario di cui all'art. 109-bis, D.P.R. 917/1986;.

a) Regime forfetario di cui alla L. 398/91

Il regime contabile previsto dalla legge 398/91 è certamente quello maggiormente utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre.

Tale regime è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una Federazione Sportiva Nazionale.

La norma agevolativa è applicabile qualora nel periodo di imposta precedente i proventi commerciali non abbiano superato il limite di € 250.000,00 considerando proventi commerciali i ricavi di cui all'art. 53 del Tuir e le sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir.

L'opzione per la L. 398/91 è vincolante per un quinquennio, ma se nel corso di un esercizio si supera il limite di € 250.000,00 si applica il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell'evento.

Agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91:

□ *iva*

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91 determinano l'imposta sul valore aggiunto da versare in maniera forfetaria.

Tale regime prevede che l'iva sugli acquisti non viene detratta, mentre l'iva sulle vendite viene versata in base alle seguenti percentuali forfetarie:

- 50% dell'iva a debito sulle fatture emesse per i proventi commerciali generici, compresa la pubblicità;
- 90% dell'iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
- 2/3 dell'iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica.

L'iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell' 1%, attraverso banca, posta ovvero il concessionario della riscossione .

Infine, la legge 398/91 prevede l'esonero dalla presentazione della Dichiarazione Iva annuale e dagli adempimenti connessi.

□ **Imposte dirette (I.r.e.s. e I.r.a.p.)**

Ai fini delle imposte dirette (IRES) l'imponibile viene determinato forfetariamente in misura pari al 3% dei proventi commerciali cui devono essere sommate le eventuali plusvalenze patrimoniali.

Ai fini I.R.A.P. il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto ai fini I.R.E.S. i costi indeducibili ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive.

Il reddito imponibile così ottenuto dovrà essere dichiarato presentando il Modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati.

□ **Tenuta libri contabili.**

Con l'opzione della L. 398/91 l'associazione è esonerata dalla tenuta dei libri contabili previsti dal D.P.R. 633/72. Ai fini iva dovrà istituire solo il registro Iva D.M. 11.2.1997 nel quale si dovranno annotare entro il 15° giorno di ogni mese tutte le entrate conseguite dall'ente nel mese precedente, distinte in quote sociali, entrate commerciali, contributi da enti locali ed ogni altro tipo di entrate. Tale registro nella sua istituzione non fu predisposto per gli Enti non commerciali, in quanto è nato per essere utilizzato da altri contribuenti (contribuenti minimi) pertanto deve essere adattato da ogni associazione riportando le voci di entrata che interessano.

In base alle modifiche previste dalla L. 383/2001 è stato soppresso l'obbligo della vidimazione dei registri Iva.

L'associazione sportiva è obbligata alla tenuta di due libri sociali: il libro soci e il libro verbali assemblee.

Nel libro soci devono risultare annotati i dati dei soci componenti del Consiglio Direttivo, dei soci fondatori (cioè dei soci che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione) e dei soci ordinari che, successivamente, presentino domanda di ammissione all'associazione e che vengano ammessi con delibera assembleare della associazione. Quest'ultima, preferibilmente con periodicità trimestrale, deve aggiornare il proprio libro soci in base alle domande di ammissione ricevute ed accettate nel periodo di riferimento.

Nel libro verbali assemblee devono risultare tutti i verbali relativi alle assemblee dei soci. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, e tutte le volte che i soci lo ritengano necessario durante la vita dell'associazione.

□ **art. 25, co. 2, L. 133/1999**

Le agevolazioni previste dall' art. 25, co. 2, L. 133/99 si applicano solo alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, o da una Federazione Sportiva Nazionale, che abbiano optato per la L. 398/91. Pertanto sono esclusi da tale agevolazione le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano però optato per la 398/91.

In base a tale legge vengono esclusi dalla base imponibile i seguenti proventi:

- ricavi conseguiti con lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- raccolte pubbliche di fondi effettuate nel rispetto dell'art. 108, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986;
- proventi pubblicitari raccolti in occasione di manifestazioni sportive per un massimo di due eventi l'anno e per un ammontare massimo di €51.645,69 annui.

La Circolare Ministeriale 43/2000 ha fornito dei chiarimenti su quali attività possono essere considerate connesse all'attività istituzionale, considerando tali:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita materiale sportivo e gadget;
- sponsorizzazioni;
- cene sociali;
- lotterie.

Le raccolte pubbliche di fondi devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 108 co. 2-bis, D.P.R. 914/1986 e cioè devono essere pubbliche, occasionali, effettuate tramite l'offerta di beni o di servizi di modico valore e organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le associazioni che organizzano una raccolta pubblica di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, un rendiconto da dove risultino tutti i proventi e le spese relative alle raccolte di fondi organizzate. Tali rendiconti per chiarezza contabile vanno riportati in calce al bilancio annuale e allegati al libro verbali assemblee.

Obblighi previsti

In base alle disposizioni dettate dall'art. 25 della L. 133/99 le associazioni sportive dilettantistiche sono obbligate alla tenuta di uno o più conti correnti postali o bancari, dal quale devono far transitare tutti i pagamenti e le riscossioni di importo pari e superiore a €516,46.

Il mancato rispetto di questa norma comporta all'associazione le conseguenze di seguito indicate.

Per i versamenti effettuati a favore dell'associazione:

- l'ineducibilità dal proprio reddito per il soggetto erogante;
- l'imponibilità e quindi la conseguente tassazione per l'associazione percipiente.

Per i pagamenti effettuati dall'associazione:

- l'imponibilità e la conseguente tassazione per il soggetto percipiente;
- **la decadenza dei benefici della 398/91 e l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da €258,23 a €2.065,83) per l'associazione erogante.**

I mezzi di pagamento che l'associazione deve utilizzare per i pagamenti di importo pari o superiore a €516,46 possono essere:

- bollettini di conto corrente postale;
- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile;
- bancomat o carta di credito.

b) Regime ordinario

Il regime contabile ordinario è obbligatorio per gli Enti non commerciali che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed €516.456,90 per le altre attività.

Tale regime richiede la tenuta delle scritture contabili e degli altri registri previsti dal D.P.R. 633/1972 e D.P.R. 600/1973.

c) Regime semplificato.

Il regime contabile semplificato può essere adottato dagli Enti non commerciali qualora nell'esercizio precedente abbiano conseguito ricavi commerciali non superiori a €309.874,14 per le prestazioni di servizi ed €516.456,90 per le altre attività.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 18 D.P.R. 600/1973.

d) *Regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986*

Gli Enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono optare per il regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986 che consiste nell'applicare all'ammontare dei ricavi commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente:

1) attività di prestazioni di servizi:

fino a €15.493,71 con coefficiente di utile pari al 15%;

oltre €15.493,71 fino a €185.924,48 con coefficiente di utile pari al 25%;

2) altre attività

fino a €25.822,84 con coefficiente di utile pari al 10%;

oltre €25.822,84 fino a €516.456,90 con coefficiente di utile pari al 15%.

Scheda riepilogativa del trattamento dei proventi in base al regime L. 398/91

Attività	Ai fini IRES/IRAP	Ai fini I.V.A.	Adempimento
Proventi attività istituzionale	Non producono reddito	Non producono ricavi I.V.A.	Rendiconto finale e contabilità periodica
Proventi spettacoli sportivi (Biglietteria)	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi commerciali	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi per sponsorizzazioni	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 10%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi da diritti di ripresa	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 33%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24

COMPENSI EROGATI DA ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

La legge 342/2000 ha regolamentato il trattamento dei compensi e dei rimborsi spese forfettari corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche a propri tesserati che svolgano attività, anche di carattere amministrativo-gestionale, finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali dell'associazione.

Per rientrare nella L. 342/2000 è importante che si verifichino contestualmente i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge:

Presupposti soggettivi:

I proventi in oggetto devono essere corrisposti da società o associazioni sportive dilettantistiche o altri organismi che abbiano finalità sportive dilettantistiche, esclusivamente a soggetti che abbiano partecipato direttamente all'attività sportiva, senza essere legati all'associazione da un rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti individuati dalla suddetta legge devono essere:

- atleti dilettanti;
- allenatori dilettanti;
- giudici di gara;
- commissari speciali preposti agli arbitri;
- dirigenti che consentono il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche;
- medici sportivi;
- massaggiatori.
- ogni altro soggetto la cui opera è indispensabile allo svolgimento della attività sportiva.
- nonché altri soggetti che svolgono attività amministrativa gestionale connessa alle attività istituzionali dall'associazione.

Requisito oggettivo:

I proventi in oggetto sono i seguenti:

- rimborsi forfettari;
- compensi;
- premi;
- indennità di trasferta

Restano esclusi, perché esenti, le indennità chilometriche e il rimborso di spese documentate (vitto, alloggio, ecc.) sostenute in occasione di manifestazioni sportive avvenute fuori dal territorio comunale.

Verificati i requisiti soggettivi e oggettivi i compensi erogati sono sottoposti al seguente regime fiscale:

- I rimborsi forfetari, i compensi e le indennità fino ad un importo non superiore ai 7.500,00 euro annui sono esclusi dalla base imponibile IRE;
- I rimborsi forfetari, i compensi e le indennità oltre i 7.500,00 euro e fino ad un importo di euro 28.158,28 sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 23 % oltre l'addizionale regionale pari allo 0,9%;
- I rimborsi forfetari, i compensi e le indennità oltre un importo di euro 28.158,28 sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di acconto pari al 23 %;

Si riassume di seguito quanto sopra esposto:

Limiti di reddito	Imponibilità	Ritenuta	Addizionale regionale
Fino a €7.500,00	NO	NO	NO
Oltre €7.500,00 fino a €28.158,28	SI	A TITOLO D'IMPOSTA	SI (0,9%)
Oltre €28.158,28	SI	A TITOLO D'ACCONTO	NO

Le società o associazioni sportive dilettantistiche che erogano questo tipo di compensi devono, entro il 31 Marzo dell'anno successivo, rilasciare al soggetto percipiente una certificazione dei compensi che sono stati corrisposti. L'associazione dovrà inoltre presentare il Modello 770 sui compensi corrisposti agli atleti nel periodo d'imposta precedente. L'attestazione dovrà indicare sia i compensi esenti che quelli imponibili ai fini ire. Anche il soggetto percipiente ha degli obblighi dichiarativi, a seconda dell'entità dei compensi riscossi.

In particolare si avrà:

- per compensi fino a €7.500,00: nessun obbligo dichiarativo (se non esistono altri redditi

- per compensi oltre €7.500,00 e fino a €28.158,28 e senza altri redditi da dichiarare: nessun obbligo dichiarativo (se non esistono altri redditi);
- per compensi oltre €7.500,00 e fino a €28.158,28 in presenza di altri redditi da dichiarare: dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- per compensi oltre €28.158,28: dichiarazione dei redditi (Modello Unico).

Il trattamento fiscale previsto dalla L. 342/2000 si applica anche ai redditi percepiti da atleti stranieri non residenti nel territorio italiano.

DEDUCIBILITA' DELLE EROGAZIONI A FAVORE DI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Con l'introduzione della Finanziaria 2003 sono state apportate varie modifiche sulla deducibilità delle erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. E' importante a tal proposito distinguere se l'erogazione a favore della società o dell'associazione viene effettuata da una persona fisica (soggetto I.r.e.) o da una persona giuridica (soggetto I.r.e.s.)

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche possono detrarre tale contributo dai propri redditi fino ad un limite massimo di € 1.500,00; per le persone giuridiche, invece, è interamente deducibile l'erogazione liberale a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo di €200.000,00, E' infatti stabilito che tale somma di denaro venga a costituire per il soggetto erogante una spesa di pubblicità interamente deducibile.

Ai fini della deducibilità dal reddito, è obbligatorio che l'erogazione a favore della società o dell'associazione sportiva dilettantistica transiti dal conto corrente postale o bancario qualunque sia il suo importo.

BILANCIO E DICHIARAZIONI FISCALI

Bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche devono redigere ed sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un situazione contabile dalla quale debbano emergere i costi e i ricavi sostenuti nell'esercizio.

A tal proposito si ricorda che, pur in presenza di regimi forfetari, è necessario conservare i documenti validi fiscalmente (ricevute fiscali, fatture) attestanti le entrate e le uscite dell'associazione.

Si propone di seguito uno schema di rendiconto, che può essere adottato dalla associazioni sportive affiliate, nel quale sono distinte le entrate e le uscite istituzionali e commerciali.

Ai sensi dello statuto ciascuna associazione sportiva dovrà inoltre redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea un bilancio revisionale sulla base del quale l'organo direttivo potrà assumere iniziative di spesa nel corso dell'esercizio.

Lo schema da adottare è uguale a quello adottato per il rendiconto consuntivo.

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 200__

ENTRATE	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	ATTIVITA' COMMERCIALI	TOTALI
QUOTE SOCIALI			
CONTRIBUTI ENTI LOCALI			
SPONSORIZZAZIONI			
PUBBLICITA'			
ALTRE ENTRATE			
TOTALE ENTRATE			
USCITE			
LOCAZIONI			
UTENZE TELEFONICHE			
UTENZE ENERGETICHE			
UTENZE VARIE			
SPESE VARIE			
VITTO E ALLOGGIO			
VIAGGI			
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO			
ATTREZZATURE SPORTIVE			
ARTICOLI E MATERIALE SPORTIVO			

AFFILIAZIONI			
TESSERAMENTI			
LICENZE FEDERALI			
ISCRIZIONI GARE/CAMPIONATI			
TASSE FEDERALI VARIE			
RIMBORSI FORF. L. 342/2000			
INDENNITA' DI TRASFERTA L. 342/2000			
COMPENSI L. 342/2000			
PREMI L. 342/2000			
TOTALE USCITE			

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE. PROCEDURE E SUGGERIMENTI.

Il D.Lgs 23 luglio 1999 n.242, art.5 co.5 lett.c, ha sancito l'istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche, che, come previsto dalla legge istitutiva, è stato regolamentato con Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI in data 11 novembre 2004.

A tale registro dovranno iscriversi tutte le associazioni sportive affiliate qualora intendano ottenere:

- a. il riconoscimento ai fini sportivi;
- b. i benefici fiscali previsti dalle vigenti normative a favore dello sport dilettantistico (i nominativi del Registro verranno annualmente comunicati dal CONI agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria).

A tal fine è necessario che le associazioni sportive rispettino i seguenti requisiti:

1. Svolgano esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
2. Siano dotate di uno statuto conforme alla normativa vigente per le associazioni sportive;
3. Siano affiliate alla F.I.Bi.S.

Il riconoscimento ai fini sportivi viene provvisoriamente rilasciato dalla F.I.Bi.S. dopo aver verificato la regolarità dei documenti del C.S.B., mentre il riconoscimento definitivo avverrà solo dopo l'effettiva iscrizione nel registro.

Procedura di iscrizione

L'iscrizione avviene secondo la seguente procedura:

Procedura di iscrizione

L'iscrizione avviene secondo la seguente procedura:

1° passo

Affiliazione dell'associazione/società sportiva a FSN/DSA/EPS secondo le modalità ed i criteri previsti dall'affiliante che dovrà verificare, preliminarmente ed in via provvisoria, l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali verbali di modifica degli stessi.

2° passo

Primo collegamento al sito web del CONI per l'ottenimento delle chiavi d'accesso alla procedura telematica di registrazione.

3° passo

Richiesta di iscrizione da eseguirsi esclusivamente mediante collegamento al sito web del CONI. Terminato l'inserimento dei dati sarà possibile stampare una "autocertificazione" che attesta l'iscrizione provvisoria nel registro.

4° passo

Il legale rappresentante dell'associazione/società sportiva deve recarsi entro 5 gg. (a pena di decadenza della procedura) presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento per la validazione dell'autocertificazione.

5° passo

Con l'aggiornamento del Registro da parte del CONI l'iscrizione diviene definitiva e, per tutto il periodo di validità dell'iscrizione, l'associazione/società potrà direttamente stampare dal registro una copia del proprio certificato di riconoscimento a fini sportivi.

6° passo (variazioni e rinnovo)

Tutte le variazioni di dati devono essere comunicate, con le procedure di cui sopra, per l'aggiornamento del Registro. Per il rinnovo annuale è previsto, almeno in fase iniziale, il medesimo iter dell'iscrizione (passi 1,3,4,5,6).

Validità dell'iscrizione

L'iscrizione ha validità annuale coincidente con il periodo di affiliazione.

Le associazioni/società che non avranno provveduto al rinnovo, rimarranno in "attesa" sino al provvedimento di cancellazione del Consiglio Nazionale.

Cancellazione dal Registro

Sono cancellate dal Registro le associazioni/società sportive che:

- ne facciano espressa richiesta;
- perdano i requisiti per l'iscrizione;
- non comunichino al Registro tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
- siano accertate come prive dei necessari requisiti in sede di controllo "a campione" che il CONI eseguirà, attraverso gli uffici preposti, sulle società iscritte.

Prima iscrizione

Si segnala che nel sito web del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, www.coni.it, è presente un elenco delle associazioni/società stilato sulla base delle informazioni fornite al CONI dalla F.I.Bi.S.

Tale elenco, peraltro provvisorio in quanto basato sui dati della stagione 2004/2005 comunicati dalla F.I.Bi.S., ha l'unico scopo di indicare le associazioni e società per le quali, nel periodo suddetto, risultava il riconoscimento a fini sportivi ed i cui nominativi sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate per l'attestazione del diritto alla fruizione delle agevolazioni fiscali previste.

E' importante precisare che l'inclusione in tale elenco non sostituisce in alcun modo l'iscrizione nel Registro e, pertanto, anche le associazioni/società indicate in elenco sono tenute ad iscriversi secondo la procedura sopra indicata per l'anno sportivo 2005/2006, a decorrere da settembre 2005.

A tal fine la federazione, per le associazioni sportive che ne avranno diritto si attiverà per coadiuvare i presidenti nella fase di iscrizione telematica e di rilascio dell'attestazione da parte dei comitati provinciali del CONI.

Sarà opportuno, però che tutti i csb verifichino in tempi brevi e, comunque, prima di richiedere l'affiliazione, se gli statuti sono adeguati e se sono rispettati i parametri richiesti dalla legge.

Allegato 1

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "" "

Il giorno alle ore presso si sono riuniti i signori:

.....
.....
.....
.....

Per costituire una associazione sportiva dilettantistica denominata C.S.B.
“..... associazione sportiva dilettantistica”.

Art. 1 - L'associazione è denominata csb “..... associazione sportiva
dilettantistica”.

Art. 2 – La sede dell'associazione è fissata in(indicare la città)-

Art. 3 – Oggetto dell'associazione è la pratica del biliardo sportivo e la partecipazione
alla attività agonistica della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, alla quale verrà
annualmente fatta richiesta di affiliazione.

Art. 4 - Le norme di funzionamento della associazione sono regolamentate dallo
statuto sociale che viene allegato alla presente scrittura e per quanto non previsto dello
statuto sociale si fa riferimento alle norme dello statuto della F.I.Bi.S.

Il primo consiglio direttivo sarà così formato:

Presidente :

Vice Presidente:

Segretario:

Tesoriere:

Letto, approvato e sottoscritto.

Data:

Il Segretario

.....

Il Presidente

.....